

N.

R.G.A.C.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 15/11/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-*quinquies*, comma 1, c.p.c.,

TRA

, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO (c.f.: NPLFNC65H14F839F), dal quale è rappresentato e difeso;

ATTORE

E

, elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell'Avv.

dal quale è rappresentato e difeso;

CONVENUTO

Oggetto: Assicurazione contro i danni.

Conclusioni: Come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE





Con atto di citazione ritualmente notificato, la _____ – premesso che la _____ è una società costituita in data 04/10/2016, che svolge attività di commercio, all'ingrosso, di macchine utensili; che la stessa, per l'esercizio della propria attività commerciale, utilizzava, in locazione, un capannone ubicato in _____ alla _____ di proprietà del Sig. _____, amministratore della società; _____, stipulava con la _____ polizza n _____ denominata _____, emessa dall'agenzia di _____, con decorrenza dal 12/10/2018 al 12/10/2019, con tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta entro sessanta giorni prima della scadenza; la suddetta polizza assicurava i beni mobili ed immobili, anche di proprietà di terzi, purchè rientranti nelle partite: Fabbricati, Attrezzature/Arredamento e Merci; che, in data 11/01/2020, tra le ore 13:30 e le ore 17:00, nel locale ufficio del capannone preso in locazione dalla Società assicurata, si sviluppava un incendio che attingeva e danneggiava il fabbricato, le attrezzature e le merci in esso contenute; che il Sig. _____ amministratore unico della _____, in data 13/01/2020, sporgeva formale denuncia, in merito all'avvenuto incendio, presso i Carabinieri di _____ che, sempre in data 13/01/2020, l'evento veniva denunciato alla Compagnia Assicurativa; che il Sig. _____, a sostegno delle pretese risarcitorie, per le partite merci e attrezzatura/arredamento, forniva un elenco dettagliato di fatture; che la _____ e la Società _____, in data 02/07/2020, al fine di valutare e determinare i danni, nominavano quali periti di parte, rispettivamente, il P.I. _____; che, in data 04/08/2020, il collegio peritale sottoscriveva il processo verbale di perizia conclusivo, determinando il danno con una duplice valutazione: in caso di incendio di natura accidentale € 138.150,00 ed in caso di incendio di natura dolosa € 153.260,00; che la Compagnia _____, in considerazione degli ingenti importi ivi esposti e di specifiche criticità rilevate nella gestione finanziaria della società assicurata, riteneva opportuno effettuare alcuni approfondimenti, incaricando un istituto di investigazioni private di sua fiducia, affinché venissero eseguite tutte le più opportune indagini; che il capannone, versava in condizioni di semi-abbandono, con grosse crepe presenti su muri sporchi con pittura consumata, in alcuni casi privi di intonaco, ed all'interno degli ambienti erano presenti grosse quantità di materiale di risulta, scarti e oggetti fatiscenti, accumulati nel corso del tempo; che la compagnia, tra l'altro, nel corso delle operazioni aveva richiesto un parere ad un _____, il quale aveva confermato, come unica spiegazione del sinistro, la natura dolosa dell'incendio; che i danni subiti dall'immobile per effetto dell'evento dedotto in giudizio ben potrebbero essere assai





inferiori rispetto a quanto lamentato, mancando del tutto la prova della quantità, qualità, tipologia e valore delle merci contenute nei locali incendiatisi – conveniva in giudizio la

al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare:

1) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo per il sinistro del 11/01/2020 vantato nei confronti della _____ da parte della Società _____; 2) dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'odierna convenuta per esagerazione dolosa del danno, per i motivi esposti nel corpo del presente atto; 3) dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'assicurata per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 7.1 del capitolo “Norme operanti in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione nonché ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c.; 4) accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia, per tutto quanto esposto nel corpo del presente atto; 5) per effetto di tutto quanto precisato in atti, accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di perizia contrattuale e del relativo verbale definitivo di perizia datato 04/08/2020, in quanto affetto da errore essenziale e sottoscritto in violazione dei patti negoziali, per tutti i rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto; 6) condannare le parti convenute alla refusione in favore di _____, in persona del l.r.p.t., delle spese, diritti ed onorari della presente procedura; 7) emettere ogni altro provvedimento del caso.

Si costituiva in giudizio la _____ eccependo l'improcedibilità della domanda non avendo parte istante esperito il tentativo preventivo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della medesima.

Nello specifico, deduceva, in riferimento alla sollevata eccezione circa il carente stato manutentivo del capannone, che al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo, l'agente nella persona del Sig. _____ unitamente al Sig. _____ e altri testimoni, dopo avere visionato internamente ed esternamente l'immobile ed accertato il buon stato manutentivo, la settimana successiva provvedeva alla stipula della polizza, ed il fatto che il locale, a seguito dell'incendio, si presentava con alcuni vetri rotti nulla prova tanto in ordine alla dinamica dell'incendio quanto al stato manutentivo; che, in riferimento alle condizioni interne del locale, essendo lo stesso adibito ad officina meccanica di riparazioni di macchine industriali, è naturale la presenza di materiale di risulta e macchinari non funzionanti, del pari in considerazione dell'attività svolta è del tutto normale la presenza di gasolio ed olio che per comune esperienza vengono utilizzati il primo il lavaggio e sgrassamento di componenti meccaniche in movimento il secondo per il successivo ingrassaggio; che le fatture contestate da parte attrice non possono considerarsi quale esagerazione dolosa del danno, stante





l'esiguità degli importi in relazione al danno complessivo e, comunque ininfluenti sulla volontà negoziale del collegio peritale nominato dalle parti.

Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa; in accoglimento della specifica domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, accertare e condannare la SOC al pagamento dell'indennizzo così come stabilito negli atti di liquidazione del danno in caso di incendio di natura accidentale € 138.150,00 di cui € 20.080,00 per supplemento indennizzo; - in caso di incendio di natura dolosa in € 153.260,00 di cui € 16.060,00 per supplemento indennizzo; - in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, IIVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei difensori antistatari.

1. INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE E ONERE DELLA PROVA.

La società attrice ha agito in giudizio proponendo domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla società convenuta (e attrice in via riconvenzionale).

Nelle azioni di accertamento negativo (come quella in esame), i principi generali sull'onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c. trovano normale applicazione, indipendentemente dalla circostanza che, nelle azioni suddette, la causa sia stata instaurata dal debitore: da ciò deriva che anche in tale situazione la prova grava sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento.

Spetta, pertanto, a chi si rivendica creditore fornire prova del proprio preteso credito.

Nel caso di specie, la società convenuta ha depositato copia della polizza “
”; copia del verbale di primo sopralluogo del 16.1.2020; copia del verbale conclusivo della perizia.

2. NATURA GIURIDICA DELLA PERIZIA.

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'art. 7.3 rubricato "procedure per la valutazione del danno" delle condizioni generali del contratto di assicurazione per cui è causa, abbia previsto un'ipotesi di perizia contrattuale.

In merito, la consolidata giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la clausola di un contratto di Assicurazione che preveda la devoluzione a due periti, nominati dalle parti, della liquidazione del danno, in mancanza di accordo diretto sull'entità del danno stesso e sulla misura degli indennizzi, concreta la previsione di una perizia contrattuale, la quale ricorre quando le parti deferiscano ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito, non di risolvere una





controversia giuridica, bensì di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale (cfr., ex multis, Cass. 5544/1981; Cass. 13954/2005; 10705/2017; Cass. 28511/2018).

In tali casi — sempre la giurisprudenza di legittimità — in più occasioni ha chiarito che qualora il contratto di assicurazione preveda una perizia contrattuale, e cioè che la liquidazione dell'indennizzo avvenga ad opera di uno o più periti all'uopo nominati, la domanda giudiziale di pagamento è improponibile, per una ragione di incompatibilità logico-giuridica, fino a quando il perito o i periti non abbiano proceduto alla liquidazione, anche se il contratto stesso nulla disponga in proposito; infatti, nella clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto (cfr. Cass. 14302/1999; Cass. 4954/1999; Cass. 3609/1999; Cass. 1680/1999).

Condivisa giurisprudenza sul punto evidenzia che la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale (Cassazione civile sez. VI, 28/07/2017, n.18906).

Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono





applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti) (n. 28511 del 08/11/2018).

La S.C. ha chiarito, inoltre, che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo (n. 3961/2012, 6162/1982), la sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, per i fini di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. (n.12880/2003), la validità e l'operatività della garanzia assicurativa (n. 14909/2002, 9032/1995, nella cui motivazione si afferma che "durante l'espletamento dell'indagine tecnica (...) ben può farsi ricorso al giudice ordinario per ottenere la sentenza sulla affermazione o esclusione di responsabilità dell'assicuratore").

Nel caso di specie, deve ritenersi ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in ragione delle contestazioni sollevate dall'istituto assicurativo, il quale, a fronte della richiesta di liquidazione del danno da parte della società _____, ha sollevato eccezioni alla liquidazione del danno, che involgono la soluzione di questioni giuridiche, avendo eccepito l'inoperatività della garanzia per inesistenza del danno e del diritto di credito avanzato da controparte, per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato ex art. 7.1. del capitolo "Norme operanti in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione nonché ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. e per nullità delle operazioni di perizia e del relativo verbale definitivo di perizia datato 04/08/2020, in quanto affetto da errore essenziale e sottoscritto in violazione dei patti negoziali.

3. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO.

In particolare, la società assicuratrice ha eccepito la perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno ai sensi dell'art. 7.2 delle condizioni generali di contratto ("*il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, od opera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo perde il diritto all'indennizzo*").

La previsione compresa nei contratti di assicurazione sanziona il comportamento sleale dell'assicurato che in qualsiasi modo esageri l'ammontare del danno al fine di ottenere un indennizzo maggiore di quello effettivamente dovutogli. Si tratta di una pattuizione che, in realtà, esplicita un'ipotesi inadempimento contrattuale dell'assicurato che invero già può direttamente derivare dagli obblighi di correttezza e buona fede imposti dall'art. 1175 c.c. e, con particolare riferimento all'esecuzione del contratto, dall'art. 1375 c.c..





Ed infatti la dottrina ha affermato che, a fronte di un comportamento scorretto di tal genere, l'assicuratore potrebbe anche chiedere la risoluzione del contratto (o opporre l'eccezione di inadempimento), pur in assenza di un'espressa previsione contrattuale.

Al riguardo va rilevato che non sono state ritenute abusive, in quanto riproducono disposizioni di legge, le clausole, predisposte per regolamentare in modo uniforme contratti di assicurazione, con le quali: a) si escludono dalla garanzia i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato e del beneficiario; b) si consente all'assicuratore di accertare le circostanze relative all'operatività della polizza e si stabiliscono regole concernenti il corretto comportamento delle parti nel corso del rapporto; c) si prevede la perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa del danno.

Infatti, la clausola della polizza incendio che prevede la perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno non può ritenersi abusiva in quanto la decadenza, che non rientra in alcune delle ipotesi di vessatorietà di cui all'art. 1469 *bis*, è volta a costituire una coazione psicologica all'esatta esecuzione del contratto, in coerenza con la particolarità funzionale del contratto di assicurazione, che necessita della massima cooperazione dell'assicurato in conformità ai canoni di correttezza e buona fede e con quanto disposto dall'art. 1910 c.c..

L'esagerazione dolosa del danno si concretizza allorché l'assicurato, allo scopo di ottenere una indennità superiore a quella spettantegli, abbia "esagerato scientemente" la quantificazione del danno, cioè abbia agito con la consapevolezza di eccedere i limiti di una corretta valutazione dello stesso, secondo criteri economico-commerciali normalmente praticati.

Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice ha dedotto che l'assicurato ha fornito al perito della compagnia, a sostegno dei danni alla partita merci, una serie di fatture (cfr. doc. 6), tra le quali le seguenti:

- Fattura di € 13.500,00 per l'acquisto di una Fresatrice She Hong (cfr. doc. n. 14);
- Fattura di € 13.500,00 per l'acquisto di una Trancia - Tagliatrice OMAC (cfr. doc. n. 12);
- Fattura di € 12.300,00 per l'acquisto di un Tornio - Daewoo Puma 200 (cfr. doc. n. 13);
- Fattura di € 12.374,00 per l'acquisto di materiale pubblicitario (cfr. doc. n. 18);
- Fattura di € 15.000,00 per l'acquisto di un tornio ICA (cfr. doc. n. 15).

La società convenuta non ha specificatamente contestato tale circostanza (art. 115 cpc) ossia di aver presentato alla compagnia tale elenco di beni asseritamente danneggiati di cui all'allegato doc. 6.





Orbene, la società attrice ha sostenuto che detta merce, dai rilievi fotografici in atti, non risultava aver subito alcun danno in conseguenza del sinistro per cui è causa.

Il Tribunale ritiene l'eccezione, sollevata dalla compagnia di esagerazione dolosa del danno, fondata.

Invero, dall'esame dei rilievi fotografici allegati da parte attrice e del rapporto di intervento dei vigili del fuoco, si evince che le macchine utensili (fresatrice, tornio e trancia) non solo erano lontane dal locale ufficio dove si è verificato l'incendio, ma non presentano alcun danno neppure da propagazione del fumo e del calore (le pareti sulle quali sono accostate le macchine così come tutti gli oggetti circostanti non presentano segni di annerimento o di danneggiamento da incendio).

Altrettanto vale per il materiale pubblicitario di cui alla fattura doc. 18, della cui esistenza nel capannone al momento del sinistro non è stata neppure fornita prova.

Al riguardo, la prova testimoniale articolata da parte convenuta va dichiarata inammissibile e irrilevante, in quanto oltre ad avere ad oggetto circostanze di natura valutativa, risulta ininfluyente e non dirimente.

La domanda di danno, pertanto, risulta presentata anche per cose non distrutte a causa del sinistro, integrando la condotta scorretta sanzionata con la decadenza dal diritto all'indennizzo previsto dalla clausola contrattuale.

Pertanto, la domanda di accertamento negativo del credito va accolta e per l'effetto va dichiarata la perdita del diritto della società ad essere indennizzato per il sinistro (incendio) per cui è causa.

Ne consegue, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale.

4. SPESE DI LITE.

Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Accoglie la domanda di accertamento negativo del credito e per l'effetto dichiara la perdita del diritto della società ad essere indennizzato per il sinistro per cui è causa;
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da





- 3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della
che liquida in euro 786,00 per spese vive ed euro 9.000,00 per compenso,
oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
- 4) Pone definitivamente a carico di : srl le spese di ctu come liquidate con
separato decreto.

Così deciso in Aversa, 29/04/2024

IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..

